

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI CARTA IN RISME**

**tra**

**Equitalia Sud S.p.A.** (di seguito brevemente "**Equitalia Sud**") con sede legale in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, Capitale Sociale € 10.000.000,00 interamente versato, C.F. e P. IVA 11210661002, direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico, in persona del procuratore speciale, dott. Guido Remagni, domiciliato per la carica ove sopra;

**e**

\_\_\_\_\_ (di seguito anche solo "**Fornitore**") con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. e P.I. n. \_\_\_\_\_, in persona del rappresentante legale, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra.

**Premesso**

- che con Disposizione del (*rappresentante*) \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Equitalia Sud ha avviato una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di carta in risme;
- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore;
- che EQUITALIA Sud, pertanto, con provvedimento del \_\_\_\_\_ ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;
- che in seguito all'esperimento dei controlli previsti dall'art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_.

**Tutto quanto sopra premesso**, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

**Articolo 1**

**Premesse e allegati**

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- Allegato "A" (Offerta del Fornitore);
  - Allegato "B" (Capitolato tecnico);
  - Allegato "C" (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);

**Articolo 2**

**Oggetto**

1. Con il presente contratto Equitalia Sud, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni di seguito indicate:
  - A. Fornitura di carta per fotocopiazione (fotocopiatori, stampanti e fax) nel formato A4 naturale (A4N), , confezionata in risme da 500 fogli, fino ad un massimo di n. 270.000 risme
  - B. Fornitura di carta per fotocopiazione (fotocopiatori, stampanti e fax) nel formato A3 naturale (A3N) confezionata in risme da 500 fogli fino ad un massimo di n. 6000 risme,

(di seguito anche "Prodotto/i")
2. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel capitolato tecnico.

**Articolo 3**

**Durata**

1. Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.

**Articolo 4**

**Corrispettivi**

1. I corrispettivi spettanti al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono stabiliti nella misura complessiva di € \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) oltre IVA, di cui € \_\_ (euro \_\_/00) per oneri della sicurezza.
2. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1, del presente articolo non vincola in alcun modo Equitalia Sud alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il corrispettivo sarà adeguato in conformità a quanto previsto dall'art.115 del D.Lgs 165/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrente alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

**Articolo 5**

**Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore**

1. La consegna dei prodotti oggetto della fornitura sarà effettuata a cura e a spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati da Equitalia Sud in esecuzione di ciascun Ordinativo di fornitura emesso.
2. Gli oneri relativi alla consegna della fornitura ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore.
3. Sono a carico del Fornitore, dunque, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia Sud, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia Sud di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia Sud, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia Sud ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
10. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento

delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

11. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia Sud, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

**Articolo 6**  
**Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia Sud, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere

indenne Equitalia Sud da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

8. Equitalia Sud potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia Sud medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia Sud potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Articolo 7** **Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia Sud potrà comminare nei confronti del Fornitore le penali, la cui misura e modalità di applicazione sono dettagliatamente riportate all'art. 7 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia integralmente, costituendo lo stesso parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati e non esclude il diritto di Equitalia Sud di agire per il ristoro del maggior danno subito.
3. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

#### **Articolo 8** **Fatturazione e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi di cui al precedente art. 4, saranno corrisposti da Equitalia Sud, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni commesse, secondo quanto previsto dal presente contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle rate, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Direttore dell'esecuzione provvederà a verificare l'esatta esecuzione delle prestazioni affidate e, qualora le stesse siano eseguite correttamente, autorizzerà l'emissione delle relative fatture.
2. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e – qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente, autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per la

ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.

3. Sulle fatture dovrà essere specificato l'oggetto del Contratto ed il numero di **CIG** \_\_\_\_\_. Resta inteso che Equitalia Sud non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.

4. Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Equitalia Sud del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. Le fatture dovranno essere intestate a Equitalia Sud S.p.A., P. IVA 11210661002, Lungotevere Flaminio n. 18, Roma (00196), e spedite a Equitalia Sud S.p.A. U.O. contabilità clienti/fornitori via Roberto Bracco, n. 20 80133 Napoli, ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia Sud medesima. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore ed acceso presso \_\_\_\_\_ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:

- nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_;
- nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_.

7. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.

8. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.

9. Equitalia Sud verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia Sud copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Equitalia Sud in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale

ipotesi, Equitalia Sud provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

11. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dall'emissione delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia Sud, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori maggiorati di due punti percentuali.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia Sud verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia Sud -ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

#### **Articolo 9** **Recesso**

1. Equitalia Sud si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (*trenta*) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

#### **Articolo 10** **Risoluzione**

- 
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato da Equitalia Sud -a mezzo di raccomandata a/r., o fax, o posta elettronica certificata- per porre fine all'inadempimento, Equitalia Sud medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
  2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a/r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli: 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 15 (riservatezza), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 12 (responsabilità

civile), 13 (subappalto) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui all' art. 7 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. Equitalia Sud potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
  - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
  - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
  - c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia Sud ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia Sud di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

#### **Articolo 11**

##### **Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

#### **Articolo 12**

##### **Responsabilità civile**

1. Il Fornitore terrà indenne Equitalia Sud di qualsiasi danno possa derivare ad Equitalia Sud medesima in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per danni alle persone e cose e per singolo sinistro, ed Euro 3.000.000,00 per anno, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia Sud e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con



conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

4. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia Sud - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

### **Articolo 13**

#### **Subappalto/Divieto di subappalto**

***(nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)***

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

***(nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)***

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:

- a. ....;
- b. ....

2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia Sud la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto delle forniture di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia Sud per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia Sud da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia Sud revocherà l'autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al

subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Società Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia Sud inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia Sud né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia Sud potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Articolo 14**

##### **Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia Sud per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

#### **Articolo 15**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente art. Equitalia Sud potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

#### **Articolo 16**

##### **Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile**

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e

s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.

2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Società tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

**Articolo 17**

**Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Equitalia Sud S.p.A. ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto \_\_\_\_\_ e quale Direttore della relativa esecuzione \_\_\_\_\_

**Articolo 18**

**Responsabile di contratto per il Fornitore**

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. \_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia Sud.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
  - Cellulare \_\_\_\_\_ ;
  - Telefono \_\_\_\_\_ ;
  - Fax \_\_\_\_\_ ;
  - Indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di Equitalia Sud coordinandosi con il medesimo.

**Articolo 19**

**Codice etico**

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia Sud S.p.A. consultabile sul sito web [www.gruppoequititalia.it](http://www.gruppoequititalia.it) che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia Sud S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

**Articolo 20**

**Foro competente**

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Articolo 21**  
**Clausola finale**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

\_\_\_\_\_, li

Il Fornitore

Equitalia Sud S.p.A.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso); art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (responsabilità civile), art. 13 (subappalto/divieto di subappalto); art. 15 (riservatezza); art. 20 (foro competente).

\_\_\_\_\_, li

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

R. G. f. s. s.  
g. b.

